

**Protocollo: Protocollo 0001227/E del 26/03/2021 09:15 - I.1 - Normativa e disposizioni attuative**

Data ed ora messaggio: 26/03/2021 06:32:58

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Ordinanza n. 38 del 26/03/2021

Da: "Per conto di: sindaco.coriglianorossano@asmepec.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A: csic8ag00g@pec.istruzione.it, csic8aq00b@pec.istruzione.it, csic83100t@pec.istruzione.it, csic8ah00b@pec.istruzione.it, csic81100l@pec.istruzione.it, csic886002@pec.istruzione.it, csic8am004@pec.istruzione.it, csic8an00x@pec.istruzione.it, csic8ap00g@pec.istruzione.it

---

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 26/03/2021 alle ore 06:32:58 (+0100) il messaggio

"Ordinanza n. 38 del 26/03/2021" è stato inviato da "sindaco.coriglianorossano@asmepec.it" indirizzato a:

csic81100l@pec.istruzione.it csic83100t@pec.istruzione.it csic886002@pec.istruzione.it  
csic8ag00g@pec.istruzione.it csic8ah00b@pec.istruzione.it csic8am004@pec.istruzione.it  
csic8an00x@pec.istruzione.it csic8ap00g@pec.istruzione.it csic8aq00b@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210326063258.16374.33.1.61@pec.actalis.it

---

Totale allegati presenti nel messaggio: 3

smime.p7s

daticert.xml

postacert.eml



**COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO**  
*Provincia di Cosenza*

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE**

**N. 38 del 26/03/2021**

(Art. 50, comma 5 D. Lgs. 267/2000)

**OGGETTO: ORDINANZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE**

- L'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 35 del 21 marzo 2021 – integrata dalla successiva ordinanza n. 36 di pari data – ha tracciato un percorso rigoroso di contrasto al crescente contagio da COVID-19 nel territorio al fine di arginare l'espansione del virus attraverso la forzosa inibitoria di taluni comportamenti, sottratti alla normalità delle loro dinamiche ordinarie, in quanto potenziali fonti di pericoloso assembramento;
- In quest'ottica si dava corso, proseguendo quanto già disposto con l'ordinanza n. 33 del 14 marzo 2021, alla sospensione della didattica in presenza, all'individuazione degli spazi pubblici interdetti all'attività ludica e/o motoria, al rigoroso divieto di transito in altro ente al di fuori delle ipotesi classiche di riconosciuta deroga per motivi di salute, lavoro o comprovata necessità, alla disciplina dei distanziamenti e delle sanificazioni negli spazi commerciali e nelle aree mercatali;
- Le citate ordinanze venivano emesse sulla scorta delle informazioni provenienti dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. di Igiene e Sanità e del conseguente rilevamento dell'indice di contagio locale, che inducevano lo scrivente ad adottare misure restrittive prossime a quelle delle regioni a livello di "rischio medio" (arancione rinforzato).

**ATTESO CHE**

- L'analisi della situazione epidemiologica si è concentrata, in questi giorni, sul monitoraggio di alcuni luoghi sociali che caratterizzano il territorio, ossia gli ambienti domestici, gli ambienti scolastici ed i luoghi di aggregazione;

- Nessuna misura particolare poteva essere adottata con riferimento agli ambienti domestici, se non l'appello alla responsabilità collettiva più volte invocata quale misura prioritaria per arginare il dilagare del virus;
- Già l'ordinanza sindacale n.33/2021 aveva inasprito i toni convenzionali della cd. "zona gialla" – nella quale ancora gravitava la Regione Calabria al momento della sua adozione – in forza dell'osservatorio su scala locale degli ambienti scolastici e dei luoghi di aggregazione, questi, sì, spazi relazionali da monitorare;
- Tale inasprimento, salutato dai *media* locali e dai *social* come un ingresso anticipato della città nella zona "arancione rinforzato", costituiva lo scotto di un allentamento collettivo dell'attenzione circa il rispetto delle misure di base, in qualche modo agevolato dall'allocazione della Regione nel livello di rischio basso;
- Elemento determinante, tuttavia, per inasprire le misure anti-Covid era stata la presa d'atto dell'enorme difficoltà sopportata dal personale medico e sanitario per la mancanza di spazi nei reparti della provincia, da giorni praticamente saturi, circostanza che richiama alla mente lo spettro continuamente paventato nel pieno del lock-down nei mesi di marzo e aprile 2020, esattamente un anno fa;

#### **RILEVATO CHE:**

- I dati crescenti di contagio, provenienti da fonti ufficiali ed accreditate, spingono lo scrivente ad accentuare massicciamente le restrizioni ancor prima della scadenza del termine convenzionale che, nell'ordinanza n. 35, delimitava lo spartiacque per delineare la strategia da adottare in prossimità dei giorni pasquali;
- Lo stato attuale della diffusione del contagio nella città e nel territorio ionico impone a malincuore ed in via precauzionale un intervento sindacale ancora più incisivo e radicale rispetto alle misure restrittive precedentemente adottate non prefigurandosi, allo stato, alternative praticabili per contenere la massiccia avanzata dei contagi correlata ad oggettive difficoltà di tracciamento.

#### **DATO ATTO CHE:**

- Nonostante le misure intraprese e gli sforzi degli organi di controllo del territorio, la curva epidemiologica cittadina non sembra mutare significativamente, con decine di nuovi casi positivi quotidiani che rendono urgenti e necessarie misure emergenziali ulteriori e più stringenti congiunte ad un'intensificazione significativa dei controlli anti-COVID-19 su tutto il territorio;

#### **RITENUTO**

- a fronte di un indice di positività nel Comune di Corigliano-Rossano superiore all'indice regionale, poiché ancora costantemente al di sopra delle percentuali nazionali e regionali, con ben 299 casi di soggetti positivi registrati negli ultimi 7 giorni, e per effetto del crescere

esponenziale dei ricoveri nei reparti dell'intera provincia cosentina e nella regione con difficoltà a fronteggiare con adeguatezza la cura dei pazienti da COVID-19, di dover adottare ordinanza contingibile ed urgente, emessa ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, al fine di fronteggiare il crescente e costante contagio da COVID-19, motivando le misure eccezionali, integranti un temporaneo lockdown, con la necessità assoluta di contenere il contagio negli unici modi possibili;

- Di prendere atto delle difficoltà a definire un adeguato *contact-tracing* per la costante presenza di nuovi casi positivi giornalieri nonché delle forze limitate di personale competente sia nel campo della vaccinazione in corso che nella ricerca dei contatti che nelle ulteriori attività che connotano risposte non tempestive;
- Di rimarcare come le circostanze sopra cennate legittimerebbero da sole l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti su scala locale, come peraltro rilevato dallo stesso TAR Calabria al punto a) della narrativa dell'ordinanza 132/2021 REG.PROV.CAU-000382/2021 REG.RfC - ;
- Di ribadire che, allo stato attuale, la campagna di vaccinazione lungo l'intero territorio regionale, compreso quello in cui ricade la città di Corigliano-Rossano, nonostante gli sforzi profusi dalle istituzioni coinvolte non risulta decollata e registra significativi ritardi causati anche dalla difficoltà di reperimento delle dosi vaccinali;
- Di prendere altresì atto, su scala locale, dell'inserimento sulla piattaforma nazionale del Centro di Eccellenza e della Palestra della Scuole Levi al fine di consentire un'efficiente distribuzione dei vaccini attraverso il più adeguato sistema di prenotazione su piattaforma;

## **RICHIAMATI**

- Il D.L. 12 Marzo 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute di pari data;
- Il DPCM 3 marzo 2021;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra

## **ORDINA**

**sull'intero territorio comunale, con decorrenza dal 27 marzo 2021 – e conseguenze decadenza anticipata dell'ordinanza n. 35/2021 - e fino al 5 aprile 2021 per le motivazioni di carattere eccezionale esplicitate nella narrativa e qui integralmente richiamate, quanto segue:**

- La sospensione delle attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021, formante parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

- Nelle attività di commercio al dettaglio che rimangono aperte al pubblico, è necessario consentire l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti, ovvero la realizzazione di percorsi che consentano esclusivamente l'acquisto di beni di prima necessità;
- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali sul territorio comunale alle ore 19:00, con la sola deroga per le attività di ristorazione alle quali, a partire dalle ore 19.00, è consentita esclusivamente la possibilità della consegna a domicilio;
- il divieto di transito, sia in entrata che in uscita, per i non residenti, nel territorio comunale, salvo per comprovati motivi di necessità risultanti dall'autocertificazione;
- il divieto di circolazione anche all'interno del territorio comunale, se non per motivi di necessità risultanti dall'autocertificazione, che è quindi obbligatoria;
- la chiusura degli spazi pubblici adibiti al passeggio ed alla sosta, ivi compresi i lungomari, la spiaggia e l'arenile insistenti nel territorio comunale e, in particolare, nei parchi pubblici, nelle piazze e negli spazi verdi;
- il divieto ai proprietari di più alloggi di transitare dall'uno all'altro, dovendo, gli stessi permanere negli alloggi di residenza, salvo per comprovate ragioni di necessità;
- il divieto di pratica sportiva all'aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità mediche debitamente certificate, purché in prossimità della propria abitazione oppure in luoghi concordati con il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, con obbligo di rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossando dispositivi di protezione individuale.
- la consegna a domicilio dei prodotti da attività di ristorazione è consentita fino alle 22:00 e deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;
- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di generi alimentari, ad eccezione dei servizi essenziali (farmacie di turno, parafarmacie, edicole e tabaccai) a partire dalle ore 15.00 di sabato e per l'intera giornata di domenica;
- Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi;
- la chiusura dei mercati, salvo quelli diretti alla vendita di soli generi alimentari. Lo svolgimento delle attività del mercato ittico dovrà rispettare le prescrizioni specifiche già emanate e qui allegate;

- nelle attività commerciali sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente, che gli ingressi avvengano in modo contingentato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- le attività aperte rispettino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi tra cui il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- sia consentito l'ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l'accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando percorsi di entrata e di uscita;
- sia esposto un cartello indicante il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali considerando la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente;
- il divieto di recarsi presso qualsiasi supermercato più di una volta al giorno;
- il divieto di recarsi presso gli uffici postali e bancari, così come presso qualsiasi altro ufficio eventualmente aperto al pubblico, per operazioni non strettamente necessarie e differibili (non a scadenza);
- Sono sempre vietati gli assembramenti;
- **è prorogata**, conseguentemente, la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie ed incluse anche le scuole per l'infanzia, **fino al 5 aprile 2021**, invitando i Dirigenti scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, comunque consona ad assicurare lo svolgimento delle lezioni con crescente adeguatezza, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza **esclusivamente** agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, senza alcuna deroga e nel rispetto della normativa vigente.

Rispetto a quanto sopra riportato saranno in vigore le seguenti prescrizioni:

- *I soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all'esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti*

dalle misure ministeriali per effetto dell'emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfezione delle superfici da contatto durante l'orario di apertura al pubblico.

- E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale è consentito l'ingresso di una sola unità per nucleo familiare una volta al giorno e per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.
- In attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;
- E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.
- Durante l'apertura periodica del mercato ittico di Schiavonea sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:
  - tutti gli operatori del m.i. sono obbligati a mantenere una distanza di 1,5 m tra di loro e con gli altri soggetti presenti nella struttura;
  - Gli acquirenti ed i venditori devono entrare singolarmente nella struttura dopo aver superato il controllo all'ingresso ed evitando qualsiasi vicinanza successiva;
  - gli acquirenti ed i venditori devono entrare ed uscire da accessi differenti ed indipendenti;
  - ogni individuo deve essere dotato, all'interno della struttura, di idonei presidi igienici, come mascherina e guanti monouso;
  - gli acquirenti e i venditori devono mantenere le distanze ed adottare tutte le misure di sicurezza anche all'esterno del fabbricato che ospita il mercato ittico;
  - Le misure di distanziamento e di sicurezza previste per il mercato ittico sono obbligatorie anche per tutte le altre forme di commercio pubblico all'esterno consentite dai DPCM, dalle ordinanze regionali e dalle ordinanze sindacali in vigore;

- La validità della presente ordinanza decorre dal 27 marzo 2021 e termina il 5 aprile 2021.
- Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una

somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 -").

#### **INFORMA CHE**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

#### **DISPONE**

- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale.
- Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di Corigliano-Rossano, alla Capitaneria di Porto ed al Servizio Igiene pubblica dell'ASP di Cosenza; ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori delle Scuole Private;
- Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

**Dalla Residenza Municipale, 26 marzo 2021**

**IL SINDACO**  
**Flavio STASI**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*